

STATUTO DELL' UNIONE

**DENOMINATA
UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE**

**COMPOSTA DAI COMUNI DI
CORTENO GOLGI, EDOLO, MALONNO,
PAISCO LOVENO E SONICO**

APPROVATO CON

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI EDOLO NR. 40 DEL 22.12.2009
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MALONNO NR. 45 DEL 28.12.2009
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORTENO GOLGI NR.5 DEL 19.02.2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SONICO NR.3 DEL 30.1.2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAISCO LOVENO NR. 43 DEL 30.12.2009**

MODIFICATO CON

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI EDOLO NR. 26 DEL 30.07.2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MALONNO NR. 20 DEL 27.07.2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORTENO GOLGI NR. 14 DEL 16.07.2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SONICO NR. 10 DEL 17.07.2010
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PAISCO LOVENO NR. 15 DEL 30.07.2010
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE NR. 5 DEL
04.08.2010**

ADEGUATO ALL'ART. 18 L.R. 19/08 CON

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE NR. 5 DEL
30.04.2013**

MODIFICATO

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE NR. 7 DEL
27.04.2016**

STATUTO DELL'UNIONE

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Procedimento per il trasferimento delle competenze
- Art. 4 Sede dell'Unione
- Art. 5 Durata dell'Unione
- Art. 6 Adesione all'Unione
- Art. 7 Recesso e Scioglimento dell'Unione

TITOLO II ORDINAMENTO STRUMENTALE

- Art. 8 Organi dell'Unione
- Art. 9 Assemblea dell'Unione
- Art. 10 La Giunta Esecutiva
- Art. 11 Il Presidente
- Art. 12 Competenze del Presidente
- Art. 13 Il Vice-Presidente
- Art. 14 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
- Art. 15 Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 16 Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 17 Permessi, indennità
- Art. 18 Regolamenti
- Art. 19 Controllo sugli atti dell'Unione

TITOLO III PARTECIPAZIONE

- Art. 20 Criteri generali
- Art. 21 Consultazioni

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

- Art. 22 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 23 Convenzioni
- Art. 24 Accordi di programma

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

- Art. 25 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 26 Personale dell'Unione
- Art. 27 Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 28 Segretario dell'Unione

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 29 Ordinamento
- Art. 30 Risorse finanziarie
- Art. 31 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 32 Attività finanziaria
- Art. 33 Bilancio
- Art. 34 Rendiconto
- Art. 35 Controllo interno
- Art. 36 Revisione economico - finanziaria
- Art. 37 Controllo di gestione
- Art. 38 Tesoreria
- Art. 39 Economato

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

- Art. 40 Personale
- Art. 41 Costituzione
- Art. 42 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 43 Gestione del servizio di tesoreria
- Art. 44 Atti regolamentari
- Art. 45 Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 46 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto
- Art. 47 Entrata in vigore

STATUTO DELL'UNIONE

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. L'Unione dei Comuni Lombarda composta dai Comuni di **CORTENO GOLGI, EDOLO, MALONNO, PAISCO LOVENO E SONICO** denominata "Unione delle Alpi Orobie Bresciane" in seguito chiamata "Unione" è costituita volontariamente, a partire dal giorno successivo a quello che conclude la pubblicazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo all'albo pretorio dei Comuni aderenti e per 10 anni, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 27.6.2008, nr. 19 e nel rispetto dei principi del D.Lgs. 267/2000.
2. L'Unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle Comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, unitamente all'Atto Costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di **CORTENO GOLGI, EDOLO, MALONNO, PAISCO LOVENO E SONICO** a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le presenti norme statutarie sono approvate se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di **CORTENO GOLGI, EDOLO, MALONNO, PAISCO LOVENO E SONICO**.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono al fine di pervenire, ove ciò corrisponda alla volontà delle rispettive popolazioni, alla fusione dei Comuni aderenti in un unico Comune, capace di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.
2. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impiegandole in forme unificate;
 - b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali: a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;
 - c) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi che interessano direttamente od indirettamente l'Unione o i singoli Comuni;
 - f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
3. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, eserciterà in forma unificata per i Comuni aderenti le seguenti funzioni e servizi:
- 1. **Sistemi informativi**
 - 2. **Ufficio tecnico**
 - 3. **Gestione economico finanziaria**
 - 4. **Gestione tributi**
 - 5. **Urbanistica e gestione del territorio**
 - 6. **Organizzazione e personale**
 - 7. **Polizia locale**
 - 8. **Assistenza e servizi alla persona**
 - 9. **Anagrafe, stato civile, elettorale**
 - 10. **Difensore civico**
 - 11. **Servizi cimiteriali**
 - 12. **Assistenza scolastica**
 - 13. **Biblioteche**
 - 14. **Musei**
 - 15. **Impianti ed iniziative sportive**
 - 16. **Servizi e manifestazioni turistiche**
 - 17. **Viabilità**
 - 18. **Protezione civile**
 - 19. **Parchi e servizi per la tutela ambientale**
 - 20. **Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori**
 - 21. **Illuminazione pubblica**
 - 22. **URP e Comunicazione**
 - 23. **Demanio e patrimonio**
 - 24. **SUAP**
4. All'Unione possono essere attribuite le competenze all'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa ed altre funzioni e/o servizi, con deliberazione, modificativa del presente Statuto, adottata dai Consigli Comunali a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
5. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
6. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

7. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari per la necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è raggugliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate ed agli altri parametri di cui all'art. 30 del presente Statuto.
8. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente o indirettamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.

Art. 3

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni, si perfeziona mediante una deliberazione dell'Assemblea di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione esercita tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono direttamente gli annessi contributi, tasse e tariffe, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.
3. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

Art. 4

Sede dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Edolo.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Presso la sede, il Presidente dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza ed informativa tali atti andranno affissi anche negli albi pretori dei Comuni dell'Unione.
4. Gli uffici dell'Unione possono essere collocati anche al di fuori della sede della stessa, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.

Art. 5 **Durata dell'Unione**

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore ad anni dieci, è a tempo indeterminato.
2. L'avvio della procedura di scioglimento dell'Unione è disposta con conforme deliberazione consiliare assunta dai Comuni che ne fanno parte, nella quale si provvederà a nominare la persona incaricata della liquidazione dell'attività, in conformità ai principi di professionalità, competenza ed imparzialità, assegnando alla stessa un termine massimo entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione.

Art. 6 **Adesione all'Unione**

1. La richiesta di adesione formulata dai Consigli di altri Comuni è sottoposta al parere dell'Assemblea dell'Unione, che predispone il testo del nuovo Statuto con le modifiche conseguenti all'adesione dei nuovi Comuni. Lo schema del nuovo Statuto è poi sottoposto all'approvazione dei Consigli dei Comuni associati e dei Comuni che hanno presentato la richiesta di adesione.
2. L'adesione diviene efficace con l'esecutività di tutte le deliberazioni dei Consigli Comunali di approvazione del nuovo Statuto dell'Unione.

Art. 7 **Recesso e scioglimento dell'Unione**

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, in qualsiasi momento per decisione assunta con atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le delibere sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tale decisione deve essere assunta sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.
2. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla data di comunicazione al Presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento consiliare di recesso.
3. Nei confronti dell'Ente che recede il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti.
4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione, costituito con il contributo Regionale e degli altri contributi indicati all'art. 29 percepiti dall'Unione. Pertanto, al Comune recedente, viene riconosciuto il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie.
5. Il recesso esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune recedente ai sensi dell'articolo 18 c.4 della L.R. nr. 19/2008. La sanzione di natura pecuniaria è stabilita nella misura pari al 50% dell'importo complessivo dei contributi regionali ordinari a sostegno dei servizi dell'Unione, risultanti dall'ultimo rendiconto dell'Unione fino ad un massimo di €. 15.000,00.
6. La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati all'Assemblea dell'Unione.

7. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le delibere sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. Il recesso dall'Unione di almeno 3 dei Comuni, deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati determina lo scioglimento dell'Unione stessa. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le delibere sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
10. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
11. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo V torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica. Per il personale direttamente assunto dall'Unione, le amministrazioni si impegnano ad adottare nelle convenzioni regolanti il conferimento del servizio per il quale il personale è stato assunto ogni provvedimento utile alla prosecuzione del rapporto di lavoro all'interno di una delle amministrazioni, nei casi previsti dall'art. 25 comma 3.
12. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario o dal Direttore Generale se nominato.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- l'Assemblea;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente.

Art. 9 Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e svolge le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Tutti i Comuni aderenti saranno rappresentati nell'Assemblea dell'Unione dal Sindaco e da n. 2 rappresentanti di cui 1 designato dal gruppo consiliare di maggioranza e n. 1 designato dal gruppo o dai gruppi consiliari di minoranza. I designati devono già rivestire la qualità di Consigliere Comunale ovvero di

- Assessore Comunale in carica nei rispettivi Comuni. Al fine di garantire la corretta rappresentanza dei gruppi consiliari presenti in ciascun Consiglio Comunale, l'elezione dei rappresentati nell'Assemblea dell'Unione avverrà con due distinte votazioni con scheda segreta, l'una per la maggioranza e l'altra per la/le minoranza/e.
3. La nomina deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di cui all'art. 1 comma 1, e, successivamente, entro 45 giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.
 4. L'Assemblea dell'Unione viene integrata dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno o più dei comuni facenti parte.
 5. I rappresentanti dei comuni i cui consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione o alla nomina dei successori.
 6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente dell'Assemblea dell'Unione si provvede alla relativa sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla verifica della vacanza sulla base dei requisiti fissati dal precedente comma 3;
 7. Sono di competenza dell'Assemblea dell'Unione gli atti fondamentali elencati nell'articolo 42, comma 2 e3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli alti organi dell'Unione, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta e comunque non oltre 60 giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.
Sono inoltre di competenza dell'Assemblea dell'Unione:
 - a) L'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
 - b) Le specifiche attribuzioni previste dal presente Statuto.
 8. L'assemblea promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza.
 9. Il funzionamento dell'Assemblea, nel quadro dei principi stabiliti nel presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione.
 10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento di cui al comma precedente.
 11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o in sua assenza dal Vicepresidente.
 12. La prima seduta dell'Assemblea, successiva all'approvazione del presente Statuto, è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore.
 13. Al fine di salvaguardare il principio dell'invarianza dei costi stabilito dall'art. 18 comma 6 della Legge Regionale n. 19/2008, i componenti dell'Assemblea non percepiscono gettoni di presenza o compenso alcuno.

Art. 10

La Giunta Esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta da 5 membri compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, scelti tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti all'Unione con voto limitato ad una sola preferenza, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i Comuni Associati.
2. La Giunta Esecutiva elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dall'Assemblea al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti dell'Assemblea a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
3. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta Esecutiva il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La Giunta Esecutiva adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o degli organi burocratici.
5. Al fine di salvaguardare il principio dell'invarianza dei costi stabilito dall'art. 18, comma 7, della L.R. 19/2008 i componenti della Giunta Esecutiva non percepiscono gettoni di presenza o compenso alcuno.

Art. 11 Il Presidente

1. A seguito delle elezioni dei Consigli Comunali, nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Edolo, l'Assemblea elegge, con voto limitato ad una sola preferenza, il Presidente dell'Unione fra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che ne determina la durata. In caso di parità la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.

Atri 12 Competenze del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta Esecutiva, sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra gli indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.
2. Il Presidente è rappresentante legale dell'Ente e rappresenta l'Unione in giudizio, con facoltà di delega al responsabile competente per materia. Il Presidente nomina il Segretario dell'Unione e i Responsabili apicali e può conferire le funzioni inerenti la direzione generale dell'Ente.
3. Il Presidente ha facoltà di esercitare le funzioni di cui è titolare anche attraverso una delega a membri dei Consigli Comunali, ai quali affidare la cura di un particolare settore di amministrazione o di specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici, in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 13 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i suoi componenti, con le medesime modalità previste per la nomina del Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

Art. 14

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea, non computando a tal fine il Presidente.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno **due Sindaci**, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto all'assemblea dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano irrevocabili trascorsi trenta giorni dalla loro presentazione.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo.

Art. 15

Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. nr. 267/2000.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

Art. 16

Divieto di incarichi e consulenze

Al Presidente ed ai membri dell'Assemblea dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 17

Permessi, indennità

Al Presidente ed ai membri dell'Assemblea si applicano le norme dell'art. 79 e seguenti del D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'articolo 4 comma 5 della l.r. 27.06. 2008 nr. 19, per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

Art. 18
Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione, nonché i servizi e le funzioni che le sono stati conferiti, mediante appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dai componenti dell'Assemblea.
2. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi è di competenza dell'Assemblea.
3. Sono di competenza dei singoli Consigli Comunali i regolamenti per le materie relative ai servizi non conferiti direttamente ed immediatamente all'Unione, ma questi ultimi vanno resi omogenei per i Comuni membri e si approvano previo parere espresso dall'Assemblea dell'Unione
4. I regolamenti dell'Unione, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

Art. 19
Controllo sugli atti dell'Unione

Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Art. 20
Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti dei Comuni che ne fanno parte.
Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinare anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione della popolazione in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

Art. 21
Consultazioni

1. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, la Comunità Montana, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni Sindacali di categoria, altre associazioni, esperti.
2. La trasformazione dell'Unione in fusione dei Comuni dovrà essere preceduta da apposita consultazione referendaria contemporanea e separata per ciascun Comune.

TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 22 - Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate che devono essere esposte all'albo pretorio di ciascun ente.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogniqualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 23 - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione assembleare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei propri fini l'Unione può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea ed a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 24 - Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;

- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 25

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. nr. 267/2000 provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti e disciplina con apposito regolamento:
 - a) la dotazione organica del personale che può essere distinta in:
 - convenzionato con i Comuni;
 - comandato dai Comuni;
 - proprio;
 - b) l'organizzazione dei servizi e degli uffici.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o in altri luoghi idonei.
4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 26

Personale dell'Unione

1. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di apposita convenzione, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi; può assumere personale a tempo determinato ed assegnare incarichi professionali. Può inoltre, a seguito di adozione della dotazione organica, assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nei ruoli organici dei Comuni interessati.

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
3. Nel caso in cui entro il termine previsto dalla legge non si addivenga alla fusione, e comunque in ogni caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni interessati, con le modalità previste dall'art. 7, comma 11.
4. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.
5. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 27

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 28

Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un proprio segretario titolare, nominato dal Presidente che viene reclutato secondo le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento di organizzazione ed é inquadrato nella qualifica apicale prevista nell'Ente. Il Segretario deve essere in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di Segretario Comunale.
2. Fino all'assegnazione di un proprio Segretario l'Unione si avvale, previa stipulazione di apposita convenzione, del segretario Comunale titolare di una sede di segreteria comunale di classe corrispondente a quella del Comune con maggior numero di abitanti appartenente all'Unione nominato dall'Assemblea dell'Unione, con titoli di servizio minimi equipollenti a quelli richiesti per la titolarità di una sede di segreteria comunale di classe corrispondente a quella dell'Unione considerata quale Ente Locale; in caso di assenza del segretario titolare, le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.
3. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.
4. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente é parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esprime i pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs. nr. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
 - sovrintende alla tenuta dell'albo dell'Unione ed attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente dell'Unione.

5. Al Segretario dell'Unione possono essere affidate con provvedimento del Presidente le funzioni di Direttore con il riconoscimento di una indennità che verrà fissata dall'Assemblea con le modalità e nei limiti fissati dalle disposizioni legislative o dalle norme di natura contrattuale vigenti.
6. Al Segretario dell'Unione al quale sono state attribuite le funzioni di direttore generale, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:
 - coadiuva nell'attività di sovrintendenza; a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente le difficoltà, i ritardi e le carenze di mezzi o personale e gli propone gli interventi conseguenti;
 - sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di servizio competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari;
 - è responsabile delle attività svolte dall'Unione ed in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
 - c) elabora, secondo le direttive del Presidente, le proposte di bilancio;
 - d) coordina e gestisce il personale.

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 29 Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei contributi, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le vengono attribuiti.

Art. 30 Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati dallo Stato;
 - b) contributi erogati dalla Regione;
 - c) contributi erogati dalla Provincia;
 - d) contributi erogati dalla Comunità Montana;
 - e) contributi erogati da altri Enti;
 - f) trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - g) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - h) risorse per investimenti;

- i) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione assembleare, tributi, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 31

Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Ai sensi dell'art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni stipulate dall'Assemblea dell'Unione con uno o più Comuni.
2. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
3. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo tra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche dei singoli servizi.
4. La spesa a carico di ogni singolo Comune è calcolata in rapporto al numero degli abitanti, con riferimento alla popolazione residente al 31/12 precedente l'anno cui si riferisce il bilancio di previsione.
5. Per i servizi da delegare possono essere stabiliti ulteriori parametri significativi in ordine al servizio interessato.

Art. 32

Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi in base alle disposizioni legislative vigenti per i Comuni.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 33

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i Comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
2. Il bilancio di previsione del primo anno finanziario nonché lo schema organizzativo dell'ente verrà approvato dall'Assemblea dell'Unione entro 90 giorni dal proprio insediamento.
3. Il bilancio annuale di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico - finanziario deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

4. Al bilancio annuale sono allegati:
 - la relazione previsionale e programmatica;
 - il bilancio pluriennale;
 - tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 34 Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'Assemblea dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge con il voto della maggioranza dei votanti.
3. Sono allegati al rendiconto:
 - la relazione illustrativa del Presidente dell'Unione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - la relazione del revisore del conto;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 35 Controllo interno

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 36 Revisione economico - finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un solo revisore del conto da scegliersi tra i professionisti iscritti nell'apposito albo.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente regolamento.
3. Il revisore dei conti deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso

- regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
 6. Le funzioni del revisore sono quelle indicate dalla normativa vigente; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con l'Assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
 7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
 8. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'Unione.
 9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella dell'Assemblea dell'Unione.
 10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
 11. L'Assemblea, contestualmente alla nomina del revisore, ne fissa il compenso, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 37 **Controllo di gestione**

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:
 - a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
 - b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
 - c) la valutazione dell'attività svolta dall'Unione.
3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - lo stato di attuazione dei programmi;
 - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.
4. I Responsabili dei servizi eseguono, con scadenza determinata dal regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; di dette operazioni viene data comunicazione al Presidente dell'Unione.

5. L'Assemblea, almeno una volta all'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio.

Art. 38 Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento. nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 39 Economato

Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 Personale

Fino all'adozione della dotazione organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione, ovvero all'istituto del comando.

Art. 41 Costituzione

1. L'Unione è costituita secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente Statuto.
2. La prima seduta dell'Assemblea dopo la costituzione dell'Unione è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Edolo.

Art. 42 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Assemblea dell'Unione delibera, entro il termine fissato dalla legge per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo.
2. Per la gestione dell'esercizio finanziario l'Assemblea dell'Unione approva un piano di previsione di spese, da suddividere in capo ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 30, che saranno imputate sui rispettivi bilanci, allocate in apposito capitolo del titolo I, sezione IX della spesa.
3. I Comuni, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali, individuano contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Unione, i servizi che intendono delegare all'Unione stessa nell'anno successivo.

Art. 43 **Gestione del servizio di tesoreria**

Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso le tesorerie dei Comuni componenti.

Art. 44 **Atti regolamentari**

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti in essere nel Comune di Edolo, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Presidente è incaricato di presentare all'Assemblea, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente atto che si rendono necessari.
3. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità, l'organo di revisione economico-finanziario del Comune di Edolo provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale e la trasmette al Presidente dell'Unione.

Art. 45 **Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.
2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarle.
3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 46 **Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto**

1. Le modificazioni del presente Statuto proposte dall'Assemblea dell'Unione saranno inviate ai Consigli Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione i quali possono deliberare al riguardo entro 60 giorni.

2. L'Assemblea dell'Unione, preso atto delle eventuali decisioni assunte dai Comuni, delibera sulle modificazioni statutarie, anche in senso difforme dalle delibere dei singoli Consigli Comunali, con maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 47
Entrata in vigore

Il presente Statuto, è pubblicato, unitamente all'Atto Costitutivo, per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni aderenti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione. Il presente Statuto sarà trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul B.U.R.L. e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.